



La tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati

12 settembre 2024

Avv. Ornella Fiore – A.S.G.I.

L'accertamento dell'età e l'esercizio dei diritti prima della ratifica da parte dell'Autorità Giudiziaria



Disposizioni in tema di identificazione sempre applicabili

Indipendentemente dal contesto in cui il minore viene rintracciato sul territorio e dalla situazione contingente in cui si trova, le autorità di pubblica sicurezza sono tenute a rispettare gli incombenti che precedono l'accertamento dell'età su base scientifica

1) «l'identificazione non può prescindere da un approfondito colloquio personale»: adempimento preliminare, indispensabile anche per comprendere se la persona sia in possesso di documenti anagrafici idonei ad accertarne in via principale l'età

(DPCM 10.5.2024 n. 98)

Chi deve condurlo?

- Assistente sociale
- Psicologo dell'età evolutiva
- Educatore professionale socio-pedagogico
- Pedagogista

Coadiuvati, se possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, con previ rapporti di collaborazione con Ministero dell'Interno o prefetture

Chi deve essere presente?

- tutore se già nominato o soggetto che esercita temporaneamente responsabilità genitoriale
- Mediatore culturale

2) Verifica presenza di documenti:

qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento **anagrafico**



sufficiente certificato di nascita anche in copia e privo di fotografia, «fintanto che non sia certa la sua falsità»

- Cassazione, Prima Civ., sentenza n. 5936 del 3.3.2020
- Cassazione, Sesta Civ., ord. n. 11232 del 10.3.2022
- Cassazione, Prima Civ., n. 15308/2023 del 31.5.2023;
- Corte d'Appello di Torino, decreto dell'8.2.2023
- Corte d'Appello di Torino, decreto del 5.7.2023
- Corte d'Appello di Torino, decreto del 10.1.2024
- Corte d'Appello di Torino, decreto del 10.4.2024

3) Intervento autorità consolari

Collaborazione possibile solo se l'interessato NON è richiedente o potenziale richiedente asilo. **In caso contrario, va sempre tentato, prima di valutare la possibilità dell'accertamento socio-sanitario**

I) Procedura ordinaria: accertamento socio-sanitario dell'età

➤ **Quando?**

- Dubbi fondati sull'età dichiarata (ad esempio, se l'interessato ha dichiarato date di nascita diverse in occasione di plurimi fotosegnalamenti)
- Assenza di documento anagrafico

I due presupposti non coincidono: no automatico accertamento sanitario dell'età se mancano documenti

➤ **Disposto da**

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- **NON** direttamente Forze dell'ordine, Comune, struttura accoglienza

➤ **Su segnalazione di chi?**

- Forze dell'Ordine
- Servizio Sociale
- Struttura accoglienza
- Tutore
- Diretto interessato (ad esempio a causa di pregresso accertamento non corrispondente all'età dichiarata)

Accertamento socio-sanitario dell'età

Art. 19 bis, comma 6, D. Lgs. 142/2015

L'accertamento **socio-sanitario** dell'età:

- **va concluso entro sessanta giorni dalla data della richiesta della Procura minorile;**
- **deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona**

Requisiti indispensabili per legittimità dell'accertamento:

- 1) **colloquio sociale** con il minore, indispensabile per rilevare specifiche vulnerabilità che consiglino di procedere con specifiche modalità, nel pieno rispetto dell'integrità fisica e psichica dell'interessato
- 2) **obbligatorietà dell'approccio multidisciplinare** (non sono validi accertamenti della maggiore età che si basino su un unico esame);
- 3) presenza del **mediatore culturale** al momento e presso la sede degli accertamenti, qualora necessario;
- 4) adeguamento degli esami da effettuare alle caratteristiche del soggetto che deve esservi sottoposto: **NO standardizzazione del percorso diagnostico**
- 5) effettuazione dell'accertamento ad opera di professionisti con **specificata formazione**

In Piemonte fino a oggi

Protocollo Tecnico regionale per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati (delibera n. 68-6173 del 15.12.2017 della Giunta Regionale del Piemonte)

- **PERCORSO A** – accertamenti in regime ordinario ex L. 47/2017: accertamenti su MSNA già inserito in percorsi di protezione (comunità/struttura di accoglienza).

■ **PERCORSO B – accertamenti su msna - Vittima di Tratta ex DPCM 234/2016**

- Unico caso in cui viene coinvolto l'ambulatorio “Bambi” dell'Ospedale pediatrico “Regina Margherita” di Torino
- L'accertamento si svolge tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 234/2016

• **PERCORSO C – accertamenti su msna in regime d'urgenza e per esigenze di Giustizia o su msna non inseriti in accoglienza**

REFERTO VISITA MEDICO-LEGALE

(settembre 2023)

Referto / Descrizione clinica

Visita medico-legale finalizzata all'accertamento dell'età su _____, sedicente minore con età riferita di _____, 16 straniero, di sesso maschile, nato in Nigeria con data di nascita riferita _____ 2007 (CUI _____). Richiesto accertamento dell'età percorso A ai sensi della DGR 9 marzo 2018, n. 35-6586 della Regione Piemonte, da parte del Cisa12 Nichelino. Il soggetto è accompagnato dall'educatore sig. _____ il sedicente minore è già stato informato dell'accertamento ed è nuovamente informato delle modalità di esecuzione dell'accertamento dal mediatore presente e non manifesta elementi di dissenso ad eseguire l'accertamento come previsto, accertamento e consenso già acquisito dal responsabile della comunità. All'ispezione dentaria: 46 assnate, 48 e 38 compeltamente erotti, 28 con cuspidi oltre il piano gengivale, 18 erotto. Rx mano polso sinistra: completa saldatura dei nuclei di accrescimento radio-ulnare. OPT: "assenza di 46, ampia lesione di 36, radici degli ottavi inferiori pressohcè chiusi". Tutti i predetti elementi (maturità ossea, formula dentaria) valutati secondo i principali elementi della specifica letteratura (metodo di Greulich-Pyle, Olze, di Al Qahtani), consentono di affermare motivatamente che la persona sottoposta a visita è di età superiore agli anni diciotto, stimata in circa 18 anni più o meno un anno. Si prega di inserire il presente certificato nello SDI.

si segnala errore di battitura in merito alla "stimata in circa 18 anni", leggasi 19 (diciannove) anni più o meno un anno.

REFERTO VISITA AUXOLOGICA

Referto / Descrizione clinica

Valutazione auxologica per stabilire l'età anagrafica di _____ nato in Nigeria il _____ 2007

Età anni 16.888

Statura cm 164.5 (<10° centile)

Peso kg 65.5 (<75° centile)

Sviluppo puberale G5, PH5, volume testicolare 20 / 20 ml.

Età ossea del 08/09/23 secondo sia TW2-RUS che TW3 RUS risulta adulta.

Alla visita odierna il soggetto presenta un aspetto decisamente giovanile e buone condizioni fisiche. Lo sviluppo genitale secondo Tanner è di 5 con volume testicolare di 20 e 20 ml per ciascun testicolo. I genitali sono, quindi, maturi.

Lo sviluppo pilifero rivela un PH 5 al pube, barba e peluria ascellare.

La lettura dell'età scheletrica, eseguita con il metodo TW3 (il più recente), sulla radiografia eseguita il 08/09/23 ha dato un punteggio RUS di 1000 (età adulta) che viene raggiunto in media ad una età di 16.5 anni (50° centile) con un range variabile dai 14.6 anni (97° centile soggetti precoci) ai 18.4 anni (3° centile- soggetti tardivi). Tale variabilità dipende dall'epoca di inizio dello sviluppo puberale che per un maschio varia dai 10 a i 14 anni e pertanto non è possibile attribuire con certezza un'età anagrafica, di conseguenza l'età dichiarata da _____ è plausibile.

Nuovo comma 6 bis, art. 19 bis D. Lgs. 142/2015

L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**

(inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 3, del D.L. 5 ottobre 2023, n.133, **entrato in vigore il 6.10.2023: scadenza dei termini il 4 gennaio 2024**)

Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati del 9.7.2020 (Conferenza Unificata Governo -Regioni – Autonomie Locali)

Premessa:

- è presente nel nostro Paese una **forte variabilità territoriale e regionale** che richiede ai vari livelli, nazionale, regionale e locale, di intervenire, in modo più mirato ed incisivo, nei settori più critici per colmare le differenze e ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi, per migliorare l'assistenza sanitaria e per impiegare nel modo più appropriato le risorse disponibili;
- è necessario definire, per gli aspetti di specifica competenza sanitaria, **una procedura univoca e appropriata per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta e dei minori stranieri non accompagnati, da adottare a livello nazionale**



APPLICABILE A TUTTI I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Composizione equipe multidisciplinare

- un pediatra, con competenze auxologiche, in servizio presso il SSN;
- uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, in servizio presso il SSN;
- un mediatore culturale;
- un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l'ente locale incardinati nei settori relativi alla materia



Esclusa la figura del medico legale

➤ Approccio multidisciplinare **secondo criterio di invasività progressiva:**

- colloquio sociale
- valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale dell'interessato
- visita pediatrica auxologica: con ricorso ad accertamenti sanitari, utilizzando modalità il meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità psico-fisica del minore



NB RESIDUALITÀ ESAMI RADIOLOGICI

Solo se a seguito della valutazione pediatrico-auxologica, integrata con la valutazione neuropsicologica e con quella sociale, permangono ancora dubbi sull'età, si potrà ricorrere ad accertamenti diagnostici per immagini, utilizzando come extrema ratio, gli esami radiologici.

Attribuzione dell'età

- Presunzione della minore età in caso di dubbio
- Provvedimento attribuzione dell'età da parte del Tribunale per i Minorenni
- Comunicazione all'interessato ed all'esercente dei poteri tutelari del provvedimento attribuzione età > possibilità di reclamo alla Corte d'Appello: termine 10 giorni

Trattamento come minore nelle more dell'accertamento e del procedimento minorile di attribuzione dell'età

- L'interessato va considerato minore al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione
- Va garantita l'accoglienza nelle strutture per minori
- permane la presenza del tutore
- **possibilità di formalizzare domanda di protezione internazionale come minore o di permesso di soggiorno per minore età**



Illegittimo subordinare la registrazione della domanda di asilo o il rilascio del permesso per minore età:

- all'accertamento sanitario dell'età
- alla conclusione del procedimento di ratifica dell'età da parte del Tribunale per i Minorenni
- al possesso di un documento di identificazione (la minore età si presume e il titolo non è sottoposto a condizione)

Il permesso di soggiorno per minore età va rilasciato indipendentemente dall'esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento



Norma speciale a tutela del minore, derogatoria rispetto ai principi generali (**art. 9, comma 6, DPR 394/99 (dal 28.12.2022)**, Circolare Ministero dell'Interno del 24.3.2017, Circolare del Ministero dell'Interno del 28.8.2017)

(Circolare Procura minorile di Torino del 18.8.2017)

Tale accertamento, associato al CUI assegnato dalla Questura, verrà caricato in Banca dati e comunicato al mio ufficio che procederà, quindi, a richiedere al Tribunale per i minorenni un provvedimento sia di ratifica della collocazione della persona in questione, sia di accertamento dell'età.

Il provvedimento verrà comunicato anche all'interessato (oltre che ai servizi ed alla Questura), che potrà eventualmente impugnarlo.

Finchè, quindi, questo percorso processuale non sarà concluso (con una decisione su reclamo, oppure con il decorso dei termini per impugnare il provvedimento del T.M.) la persona che si sia dichiarata minorenni verrà ritenuta tale anche a fronte di un accertamento medico contrario (o a fronte di un mutamento di dichiarazioni da parte dell'interessato).

Iniziative a tutela dei presunti minori in caso di accertamento sanitario contrastante con le sue dichiarazioni

SIA IN CASO DI ETÁ ACCERTATA SUPERIORE, SIA IN CASO DI ETÁ ACCERTATA INFERIORE

Cosa possono fare gli operatori?

(Procedimento di attribuzione età avanti al Tribunale per i Minorenni)

- Trasmissione certificato anagrafico o altro documento idoneo a riconoscimento/identificazione
- Richiesta audizione educatori centro di accoglienza
- Trasmissione relazioni sociali

II) Procedura in deroga

(art. 19 bis, comma 6 ter, D. Lgs. 142/2015)

In deroga rispetto alla procedura ordinaria di accertamento dell'età, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, **di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera**

Criticità e differenze rispetto alla procedura ordinaria:

- **Rischio di applicazione generalizzata (MA possibile e necessaria interpretazione restrittiva in merito ai presupposti applicativi → stato di emergenza conclamato non lasciato alla valutazione discrezionale delle autorità di pubblica sicurezza, ma attestato da formali delibere ministeriali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale)**
- **Iniziativa dell'accertamento in capo all'autorità di pubblica sicurezza, con piena discrezionalità in merito al tipo di procedura (ordinaria o derogatoria) da applicare**
- **No garanzia di accertamento multidisciplinare, nessuna attenzione al metodo che può essere unico e consistere in esami radiologici**
- **Assenza di riferimento a presenza di tutore e mediatori culturali nel corso della procedura**
- **No intervento del Tribunale per i Minorenni, ma nulla osta da parte della Procura minorile, in caso di urgenza, anche in forma orale**
- **Decisione assunta con un verbale, con traduzione non obbligatoria**
- **Impugnazione possibile entro cinque giorni al Tribunale per i Minorenni**
- **La decisione può produrre effetti anche se è stato fatto ricorso, se il Tribunale non ne sospende espressamente l'efficacia**



Protezione internazionale o permesso di soggiorno per minore età?

2.816 x 1.878

Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, ovvero l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l'operatore che ha condotto il colloquio sociale con i msna, informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.

(DPCM 10 maggio 2024, n. 98)

Presentazione della domanda di protezione da valutare insieme al tutore (o a chi rappresenta provvisoriamente il minore) ed al minore

- ✓ necessaria considerazione vantaggi e svantaggi insiti nella presentazione della domanda di protezione internazionale
- ✓ **probabilità di ottenere la protezione internazionale:**

forme persecuzione contro infanzia e adolescenza (Linee Guida UNHCR del 22.12.2009)

- tratta di minori
- più gravi forme di lavoro minorile
- minori di strada
- maltrattamenti/violenza domestica
- frequentazione scuole coraniche – Senegal, Gambia, Guinea
- reati commessi nel paese di origine sotto il controllo di adulti

NB: potenziale rilevanza anche se il msna ha ormai compiuto 18 anni al momento dell'audizione presso CT

Nella ponderazione della scelta, occorre tenere conto anche:

- della possibilità concreta di conversione del permesso per minore età ai 18 anni
- del prosieguo amministrativo
- delle caratteristiche individuali dei ragazzi/e: vulnerabilità specifiche, grado di autonomia, possesso di documenti di identificazione, sentenze di condanna
- il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al msna, può essere convertito in permesso per studio, per accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età


Permesso di soggiorno per minore età

Art. 10, comma 1, L. 47/2017:

il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età

Richiesta di protezione internazionale avanzata da msna

- Quando la domanda è presentata da un msna, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela
- Il tutore o il responsabile della struttura di accoglienza prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda



La domanda presentata dal minore va comunque registrata; ad essere sospeso in attesa della nomina del tutore è il corso successivo della procedura

Msna convivente con parenti entro il quarto grado

Perché vanno considerati non accompagnati i minori affidati a parenti entro il quarto grado regolarmente soggiornanti in Italia?

«I due profili considerati, dell'assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono inscindibilmente connessi e conferiscono al minore straniero lo status di "accompagnato" che consente di delineare, a contrario, quello di minore "non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento e della presentazione della domanda di protezione internazionale.


In particolare, la rappresentanza è quella "legale", cioè prevista " in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano", il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, qual è il fratello, mentre è consentita la partecipazione di costoro (genitori, parenti e affini) nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore (art. 348 c.c.).

(Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 05/03/2019) 03/04/2019, n. 9199)

Msna convivente con parenti entro il quarto grado

Previa verifica circa l'idoneità della collocazione presso i familiari, il servizio sociale segnala il minore al Tribunale per i Minorenni per:

- Ratifica dell'affidamento
- Nomina del tutore



Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ratifica l'affido giustifica per la Questura di Torino il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari



Il passaggio alla maggiore età

Minori non accompagnati

Condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno (della durata di un anno) per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo **al compimento della maggiore età**

- 1) passaporto / attestazione di nazionalità
- 2) il previo parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (requisito necessario ma non vincolante)

Minori non accompagnati

1) passaporto / attestazione di nazionalità

TAR Bologna, sent. 21.2.2024, n. 134:

- la dimostrazione dell'identità può essere fornita mediante atti equipollenti al passaporto, come la carta d'identità rilasciata dal Consolato Pakistano a Milano, o il certificato di nazionalità;
- sospensione del procedimento amministrativo (e non rigetto della domanda) in attesa del completamento delle operazioni di competenza del consolato e della possibilità di esibire un documento conforme a quanto richiesto dalla legge (anche la carta d'identità rilasciata dal consolato pakistano);
- «l'illegittimità della conclusione del procedimento, che comporta l'imputazione allo straniero delle conseguenze negative dei ritardi che non dipendono dallo stesso, ma dall'autorità consolare

2) il **previo parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:**

- requisito necessario ma non vincolante: «atto endoprocedimentale, obbligatorio, ma non vincolante per l'Amministrazione dell'Interno, che **mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno richiesta**»;
- le valutazioni effettuate dalla DG Immigrazione devono essere vagliate dall'Amministrazione al pari di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, e nel necessario bilanciamento dell'interesse pubblico con quello privato del richiedente.

Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023 n. 4730

- il parere della Direzione Generale dell'immigrazione non va interpretato come «negativo» se non espresso per «insufficienza degli elementi per poter effettuare una valutazione del percorso di integrazione»

T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, Sent. del 12/02/2024, n. 28

Parere DG Immigrazione: come, dove, quando?

La richiesta del parere va presentata:

- **non prima di novanta giorni** antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, **non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno**
- **da servizi sociali o tutore o dallo stesso interessato una volta compiuti i 18 anni;**
- **ed è corredata da**
 - a) **copia del passaporto o dell'attestato di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;**
 - b) **copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio (se presenti)**
 - c) **documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età in un arco temporale significativo (indicativamente individuato in 6 mesi) e le prospettive future**

Parere DG Immigrazione: come, dove, quando?

- Modulo (scheda G) da scaricare a questo link

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/FAQ%20b.pdf>

- La scheda deve essere compilata in formato elettronico e inviata a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: minori.art32@pec.lavoro.gov.it; minori-art32@lavoro.gov.it
- Registrazione su piattaforma SIM - Sistema Informativo Minori: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/pagine/sim-sistema-informativo-minori>

In alternativa alla richiesta di parere alla Direzione generale dell'immigrazione

- l'essere entrati in Italia da almeno 3 anni ed aver seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto in uno specifico registro
- la documentata disponibilità di un alloggio
- la documentata frequentazione di corsi di studio o l'esercizio di attività lavorativa remunerata o la disponibilità di un contratto di lavoro non ancora iniziato

3) Conversione in lavoro subordinato o autonomo: ulteriore condizione


Art. 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente

(comma inserito dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 5 ottobre 2023, n.133, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2023, n. 176)

Criticità:

- unico caso di conversione del permesso di soggiorno in lavoro in cui competenze decisionali trasferite a soggetti privati;
- compiti dei consulenti del lavoro o delle organizzazioni sindacali datoriali non circoscritti a materie di relativa competenza
- mancanza di chiarezza sulla copertura dei costi e su garanzie di controllo e verifica delle procedure adottate



**Richiesta di conversione in attesa
occupazione**